



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 142 del 07/11/2002**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ARTIGIANATO 3 ottobre 2002, n. 203

POR Puglia 2000/2006 - Misura 4.1 - Aiuti al sistema industriale PMI e Artigianato. Azione b) - Art. 11 Legge n. 598/94 - Interventi per l'innovazione delle strutture e dei processi aziendali - Impegno fondi in favore del Mediocredito Centrale s.p.a.

### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

Il giorno 3/10/2002, in Bari nella sede del Settore;

- Visto il Dec. Lgs.vo 3 febbraio 1993, n.29, art.3 comma 2;

- Vista la l.r. 4 febbraio 1997, n.7, art.5;

- Premesso che:

o con convenzione sottoscritta in data 18/3/1999, la Regione Puglia è subentrata all'Amministrazione statale nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni stipulate tra lo Stato ed il Mediocredito Centrale S.p.A. e finalizzata alla gestione degli interventi agevolativi relativi all'innovazione tecnologica e previsti dall'art. 11 della legge 27/10/1994, n.598;

o con successivo atto n.005583 rep. del 26 settembre 2001, la Regione Puglia ha affidato al Mediocredito Centrale SpA, altresì, la gestione delle risorse aggiuntive per la concessione di contributi in c/interessi, nelle modalità previste dalla legge n.598/94 e nei limiti fissati dalla U.E., ed in c/capitale, stabilito dalla Regione al 15%;

o con delibera n.1377 del 5/10/2001, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta regionale ha rideterminato le agevolazioni, prevedendo la concessione del contributo del conto capitale, in aggiunta al contributo in conto interessi, per gli interventi relativi all'innovazione tecnologica e previsti dall'art. 11 della legge 27/10/1994, n.598;

o con nota n.38/A/9425 del 24/10/2001, è stata trasmessa alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso la Comunità Europea, ai sensi del Regolamento n.70/2001, la relativa scheda tecnica e quella informativa sintetica di rideterminazione delle agevolazioni pubbliche per interventi per l'innovazione delle strutture e dei processi aziendali ai sensi dell'art.11 della legge 27/10/94, n.598 e successive modifiche ed integrazioni;

o per effetto di tale comunicazione trova applicazione la concessione dei contributi aggiuntivi in conto capitale per le domande accolte dal Comitato Agevolazioni;

- Al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n.1377/2001, si ritiene necessario stabilire i criteri di valutazione per la concessione delle agevolazioni in argomento, nelle forme e modalità stabilite nell'allegato alla presente determinazione, che ne forma parte integrante e che sarà pubblicato nel BUR della Regione Puglia e del quale il Mediocredito Centrale SpA darà ampia e puntuale informazione e pubblicità;

- Tutto ciò premesso, attesi i criteri stabiliti per l'assegnazione delle agevolazioni, si ritiene necessario procedere, all'impegno della somma di Euro 9.977.309,74;

- Vista e condivisa la relazione istruttoria n. 199 del 03/10/2002 espletata dall'Ufficio Sviluppo Economico e sottoscritta dal Responsabile del procedimento amministrativo, in atti;

Adempimenti contabili ai sensi della L.R. 16/11/2001, n.28

- Somma da impegnare Euro 9.977.309,74;

- Capitolo di imputazione 1091401 del corrente bilancio di previsione - Gestione residui di stanziamento anno 2000 "Cofinanziamento comunitario e statale per l'attuazione della misura 4.1 - Aiuti al sistema industriale (PMI e Artigianato) del POR 2000 / 2006 - Obiettivo 1 - FESR";

- In favore del MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A. con sede in Roma alla Via Piemonte n.51 - C.F. 00594040586 - P.I. 00915101000 - quale affidatario della gestione dei fondi ex 598/1994, in virtù dell'atto di convenzione rep. n.005583 del 26/9/2001;

- Di riservarsi, con successivo provvedimento, di procedere al trasferimento dei fondi in argomento, a seguito di presentazione di formali elenchi di approvazione, da parte del Comitato Agevolazioni, ed a quantificazione degli importi complessivamente da trasferire alle singole scadenze ai destinatari finali;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

## DETERMINA

- di approvare i criteri per la selezione delle istanze di concessione delle agevolazioni ex art.11 legge n.594/1994 "Interventi per l'innovazione delle strutture e dei processi aziendali", nell'ambito dell'azione b) della Misura 4.1 del Programma Operativo Regionale (POR) 2000 / 2006, come da allegato che forma parte integrante del presente provvedimento;

- di impegnare la somma di Euro 9.977.309,74 a valere sui fondi del capitolo 1091401 "Cofinanziamento comunitario e statale per l'attuazione della misura 4.1 - Aiuti al sistema industriale (PMI e Artigianato) del POR 2000 / 2006 - Obiettivo 1 - FESR" del corrente bilancio di previsione - Gestione residui di stanziamento anno 2000 - in favore del MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A. con sede in Roma alla Via Piemonte n.51 - C.F. 00594040586 - P.I. 00915101000 - quale affidatario della gestione dei fondi ex 598/1994, in virtù dell'atto di convenzione rep. n.005583 del 26/9/2001;

- di destinare le risorse al finanziamento delle istanze presentate dalle imprese, nel limite delle somme impegnate, nei successivi sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Il Settore Artigianato provvederà a definire puntualmente la tempistica suddetta;

- di riservarsi, con successivo provvedimento, di procedere al trasferimento dei fondi in argomento ed a seguito di presentazione di formali elenchi di approvazione, da parte del Comitato Agevolazioni, ed a quantificazione degli importi complessivamente da trasferire alle singole scadenze ai destinatari finali;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, unitamente all'allegato che ne forma parte integrante, nel Bollettino Ufficiale e nel sito della Regione Puglia;
- Il Mediocredito Centrale SpA, nell'ambito degli adempimenti rivenienti dalla succitata convenzione, darà ampia informazione delle forme e modalità di accesso alle agevolazioni in argomento nei successivi trenta giorni alla pubblicazione, predisponendo idonea modulistica da sottoporre preliminarmente all'approvazione del Settore Artigianato e PMI;
- di notificare copia del presente provvedimento al Mediocredito Centrale S.p.A.;
- gli adempimenti conseguenti al presente atto sono demandati all'Ufficio Sviluppo Economico del Settore;
- il presente atto, redatto in duplice esemplare, diventerà esecutivo ad avvenuta registrazione degli adempimenti contabili da parte del Settore Ragioneria;

Sciannameo

REGIONE PUGLIA  
LEGGE 598/94art.11

CRITERI DI VALUTAZIONE IN ATTUAZIONE  
DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N.1377 DEL 5.10.2001

---

Si esplicitano di seguito i criteri di valutazione per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 598/94 - art. 11, in attuazione di quanto previsto dalla delibera della Giunta Regionale della Puglia n. 1377 del 5.10.2001.

#### 1. Modalità applicative

##### 1.1 Imprese beneficiarie:

Piccole e medie imprese iscritte al registro delle imprese, aventi i parametri dimensionali di cui ai decreti del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 18/09/1997 (pubblicato sulla G.U. n. 229 del 01.10.97) e del 27/10/1997 (pubblicato sulla G.U. n. 266 del 14.11.97).

Sono esclusi gli investimenti finalizzati all'esercizio delle seguenti attività economiche: (classificazione ISTAT 1991):

agricoltura (sez. A);

pesca (sez. B);

agroindustria (sez. D sottosez. A);

siderurgia (13.101, 13.202, 27.103, 27.22.14, 27.22.25);

fabbricazione di fibre sintetiche ed artificiali (24.70).

costruzioni navali (35.11.16, 35.11.37);

trasporto (60, 61, 62);

attività di servizi connessi all'esportazione (cfr. art.1, comma 2 del Regolamento CE N.70/2001)

Non sono ammessi gli aiuti ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione, ed aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.

#### 1.2 Importo del finanziamento e realizzazione degli investimenti

L'importo del finanziamento non può essere inferiore al 40% dell'investimento. Il finanziamento ammesso non potrà superare il 75% dell'investimento ammissibile.

L'investimento ammissibile, in ogni caso, non può superare 1.600.000 Euro.

Sono ammissibili all'agevolazione gli investimenti avviati non anteriormente alla data di presentazione della domanda di aiuto<sup>8</sup> e realizzati nel termine massimo di 1 anno da predetta data.

#### 1.3 Misura dell'agevolazione

L'agevolazione complessiva è determinata nella seguente misura:

contributo in conto interessi: sul finanziamento è riconosciuto un tasso di contribuzione pari al 100% del tasso di riferimento indicato ed aggiornato con decreto del Ministro delle Attività Produttive (di cui all'art. 2, co. 2, del D.Lgs. n. 123/98);

contributo in conto capitale pari al 15% delle spese ammissibili.

In ogni caso l'agevolazione complessiva non potrà superare i massimali previsti in tema di aiuti di Stato dalla Commissione Europea.

#### 1.4 Richiesta di ammissione all'agevolazione

Le richieste di ammissione all'agevolazione, sottoscritte dalle Banche o Intermediari finanziari ovvero direttamente dalle Imprese beneficiarie, devono essere redatte sull'apposito modulo o in conformità allo stesso, compilato in ogni parte e completo della documentazione in esso elencata e corredate dagli estremi della delibera del finanziamento concesso dalla Banca o Intermediario finanziario. Le richieste pervenute a MCC non conformi al suddetto modulo o non sottoscritte con firma autografa dai predetti soggetti, sono improcedibili.

Pena l'improcedibilità delle richieste, le stesse devono essere relative ad una sola unità produttiva che deve risultare regolarmente censita presso la CCIAA ed il programma di investimento deve essere finanziato da un'unica Banca o Intermediario finanziario.

Nei casi previsti dalla normativa vigente in materia, alle richieste devono essere allegate le informazioni antimafia.

#### 1.5 Modalità istruttoria

Per l'esame istruttorio delle operazioni, MCC provvederà ad accertare:

- a) la completezza e la pertinenza della documentazione;
- b) la sussistenza delle condizioni e dei requisiti formali per l'accesso alle agevolazioni;
- c) la pertinenza e la congruità delle spese e degli investimenti e la validità tecnico-economico-finanziaria del programma;
- d) l'innovatività del programma di investimento;
- e) la consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa richiedente.

Per permettere l'espletamento dell'attività istruttoria alle richieste dovrà altresì essere allegata una perizia giurata redatta da professionista abilitato, esterno alla struttura aziendale, che dovrà riportare la descrizione degli investimenti programmati, evidenziandone le caratteristiche tecniche, nonché attestare l'innovazione (tecnologica, organizzativa e commerciale) che tali investimenti comportano rispetto alla situazione attuale. La perizia dovrà inoltre attestare la congruità delle spese programmate.

La perizia dovrà attestare, in particolare:

- a) per i macchinari, gli impianti e le opere murarie, la funzionalità del programma di investimento allo

scopo dell'agevolazione, ossia l'innovazione (tecnologica, organizzativa e commerciale) che il programma di investimento opera nell'azienda;

b) per i servizi di consulenza, i programmi informatici ed i brevetti, la finalizzazione degli stessi agli investimenti programmati. Le spese di consulenza, che dovranno risultare da fattura rilasciata da società di consulenza o da professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali, non dovranno essere né continuative né periodiche né essere connesse alle normali esigenze di funzionamento dell'impresa. Tutta la corrispondenza relativa alla fase istruttoria (richiesta di integrazione documentale, chiarimenti, ecc.) viene inoltrata da MCC esclusivamente alla Banca o Intermediario finanziario.

### 1.6 Modalità di erogazione

Le richieste di erogazione del contributo, sottoscritte dalle Banche o dagli Intermediari, devono essere redatte sul modulo o in conformità allo stesso, compilato in ogni parte e completo della documentazione in esso elencata.

Il contributo agli interessi decorre dalla data di ricezione della richiesta d'intervento completa dei dati e della documentazione previsti o dalla data del suo completamento, ovvero dalla data di erogazione del finanziamento, se successiva alla ricezione di detta richiesta, purché a tali date le spese siano state effettivamente sostenute. In caso contrario la decorrenza è fissata alla data dell'effettivo sostenimento delle spese.

Nel caso di locazione finanziaria, per data di effettivo sostenimento delle spese si intende la data di sottoscrizione del verbale di consegna del bene oggetto della locazione e per importo erogato il valore dei beni consegnati al netto della quota di riscatto.

Ai fini del calcolo dei contributi viene sviluppato un piano di ammortamento standard secondo le modalità appresso descritte. Il contributo è calcolato applicando il tasso di contribuzione effettivo semestrale posticipato al debito residuo, in corrispondenza di ciascuna scadenza di tale piano, con modalità 360/360.

Il piano di ammortamento standard è sviluppato con le seguenti modalità:

il capitale dilazionato è pari al finanziamento ammesso all'agevolazione, o al minore importo effettivamente erogato dal soggetto richiedente;

la modalità di rimborso è in quote costanti di capitale;

il piano decorre dalla data di decorrenza del contributo;

la durata va dalla decorrenza alla data finale del contratto di finanziamento o di locazione finanziaria, eventualmente arrotondata per eccesso fino ad includere il giorno 5 del mese;

da tale data finale vengono fissate a ritroso scadenze semestrali fino alla data di decorrenza;

in caso di finanziamento bancario, la durata del preammortamento standard viene calcolata a partire dalla decorrenza, fino alla scadenza dell'ultima rata di preammortamento del finanziamento stesso, eventualmente arrotondata per eccesso fino ad includere l'intero semestre nel quale essa cade; in caso di locazione finanziaria non vi sono periodi interi di preammortamento; in ogni caso, se il primo periodo di interessi non è un semestre intero, lo si intenderà di preammortamento.

I limiti di durata previsti si intendono riferiti al contratto di finanziamento o di locazione finanziaria.

Il contributo in conto interessi è erogato con valuta corrente all'impresa, per il tramite delle Banche o degli Intermediari, in via attualizzata ed in unica soluzione relativamente alle spese sostenute per ciascuno stato di avanzamento del programma di investimento.

Il contributo in conto capitale è erogato con valuta corrente all'impresa, per il tramite delle Banche finanziatrici, relativamente alle spese sostenute allo stato di avanzamento del programma di investimento.

Il tasso di attualizzazione è il tasso di riferimento di cui all'art. 2, co. 2, del D.Lgs. n. 123/98.

### 1.7 Variazioni

Ai fini della conferma dell'agevolazione concessa, le variazioni relative alla titolarità del rapporto di

finanziamento o della proprietà delle aziende finanziate devono essere comunicate dalle Banche e dagli Intermediari a MCC.

### 1.8 Cessazione e revoca dell'agevolazione

Il contributo cessa nei casi di:

- a) insolvenza dell'impresa beneficiaria nel rimborso del finanziamento;
- b) risoluzione o estinzione anticipata del finanziamento;
- c) cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria;
- d) fallimento o liquidazione coatta amministrativa dell'impresa beneficiaria.

La corresponsione del contributo cessa a partire dalle date in cui si verificano i relativi eventi nei casi sub b), c) e d); nel caso sub a), a partire dal giorno successivo alla data dell'ultima rata pagata.

I contributi erogati ma risultati non dovuti sono restituiti dall'impresa beneficiaria maggiorati del tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data della loro erogazione - maggiorato di 5 punti laddove si tratti di fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili - per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione dei contributi medesimi e quella di effettivo accredito a MCC.

Il contributo è revocato:

- a) nel caso di mancata destinazione del finanziamento agli scopi previsti dalla legge in esame e riportati nella presente scheda;
- b) quando siano venuti meno i requisiti di ammissibilità alla presente agevolazione;
- c) nel caso di contributi concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti;
- d) nel caso di alienazione, cessione o distrazione dei beni oggetto dell'agevolazione nei 5 anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento, a meno che detti beni non siano ceduti nell'ambito di operazioni di cessione d'azienda o di ramo d'azienda.

Il contributo è restituito dall'impresa beneficiaria maggiorato dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione, maggiorato di 5 punti. Inoltre, nel caso sub c), laddove si tratti di fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili, verrà irrogata una sanzione pecuniaria pari a 2 volte l'importo del contributo indebitamente fruito.

Il recupero dei contributi risultanti non più dovuti a seguito di precedenti casi di cessazione o revoca viene effettuato dal gestore concessionario secondo le disposizioni di all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, ovvero, in quanto diversamente applicabili le norme del codice di procedura civile e della legge fallimentare.

### 1.9 Procedimento di revoca

Ricevuta notizia di circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca MCC - in attuazione degli artt. 7 ed 8 della legge n.241/90 - comunica agli interessati l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso; all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento; all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, gli interessati possono presentare a MCC scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione.

Gli uffici di MCC, esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Entro novanta giorni dalla predetta comunicazione, esaminate le risultanze istruttorie, il Comitato di

gestione delle agevolazioni, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, adotta il provvedimento di archiviazione del quale viene data comunicazione ai soggetti interessati.

Qualora il Comitato ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento determina, con provvedimento motivato, la revoca dei contributi e le eventuali somme dovute a titolo di sanzione; in seguito gli uffici comunicano ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento, unitamente a quanto dovuto per le spese postali.

Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, MCC S.p.A. provvederà all'iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti, degli interessi e delle eventuali sanzioni ai sensi del comma 5 dell'art. 9 del decreto legislativo n.123/1998.

#### 1.10 Ispezioni e controlli

Su indicazione dei competenti organi della Regione, MCC può effettuare controlli documentali o presso l'impresa beneficiaria allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dalla presente scheda e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.

#### 1.11 Rinvio

Per quanto non previsto o derogato con la delibera di giunta n. 1377 del 5.10.2001 e con le presenti modalità operative, si applicano le modalità previste nel Regolamento per la concessione degli incentivi di MCC adottato dalla Regione Puglia, e successive modifiche ed integrazioni.

### 2. Modalità di presentazione della domanda

Le richieste di ammissione potranno essere presentate, a partire dal giorno xy fino al giorno zt, esclusivamente mediante l'invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata a: MCC S.p.A. - ufficio per la Puglia c/o Finpuglia, via Falcone e Borsellino, 2 - 70125 Bari. Copia delle medesime richieste di ammissione dovranno essere inviate, per posta ordinaria, con lettera indirizzata, per conoscenza, alla Regione Puglia, Assessorato I.C.A., Corso Sonnino n. 177 - 70121 Bari.

Sarà considerata, quale data di presentazione della domanda, la data di spedizione della raccomandata, comprovata dal timbro a data apposto dal vettore accettante.

La regione ed il concessionario non assumono alcuna responsabilità per la mancata ricezione delle domande dovuta a disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Saranno restituite, su domanda degli interessati, le richieste che non verranno presentate nei giorni dal xy al zt.

Le richieste pervenute incomplete dei dati o della documentazione indicata nel modulo risulteranno improcedibili.

In caso di esubero delle richieste rispetto ai fondi disponibili, l'assegnazione delle risorse avverrà sulla base di una graduatoria stilata con le modalità in appresso indicate.

### 3. Modalità di selezione

#### 3.1 Determinazione della graduatoria

La consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa richiedente (criteri numeri 1, 2, e 3) e l'innovatività dell'investimento (criteri numeri 4, 5, 6, 7 e 8) determineranno una graduatoria con la quale viene riconosciuta, nel caso di insufficienza di fondi, priorità nell'assegnazione dell'agevolazione, in funzione del maggior punteggio attribuibile sulla base dei seguenti criteri:

## Critero Punteggio

---

1 Indicatore di liquidità Cash flow<sup>9</sup>

Totale attivo<sup>10</sup>

---

2. Indicatore di patrimonializzazione Patrimonio Netto <sup>11</sup>

Totale passivo<sup>12</sup>

---

3 Indicatore di congruenza fra capitale netto e costo dell'investimento Patrimonio Netto<sup>13</sup>

Investimento complessivo

---

4 Il programma di investimento comprende spese per l'ottenimento della certificazione sociale (SA 8000) 0,5

---

5 Il programma di investimento comprende spese per l'ottenimento della certificazione per la qualificazione del processo produttivo 0,5

---

6 Il programma di investimento comprende spese per l'ottenimento della certificazione per la qualificazione del prodotto 0,5

---

7 Indicatore di innovazione Investimenti innovativi<sup>14</sup>

Investimento complessivo

---

8 Il programma di investimento offre un contributo al miglioramento dell'ambiente: effetti riduttivi dell'impatto dell'attività produttiva sull'ambiente<sup>15</sup> Il requisito deve riguardare almeno uno dei criteri della successiva tabella relativa alle performance ambientali. 1

---

Di seguito si dettagliano le performance ambientali determinanti per l'ottenimento del punteggio di cui al punto 8. della precedente tabella<sup>16</sup>:

---

### 8.1 - PERFORMANCE AMBIENTALI DEL PROGETTO

---

E' prevista la riduzione dell'inquinamento dell'aria. E' prevista la riduzione dell'inquinamento dell'acqua. E' prevista la riduzione del degrado dell'ambiente marino costiero e dell'erosione costiera. E' prevista la riduzione del degrado del suolo. E' previsto un uso sostenibile delle risorse. E' prevista la tutela e la valorizzazione delle biodiversità e delle aree protette. E' prevista la riduzione del degrado della qualità ambientale urbana. E' prevista un miglioramento della gestione dei rifiuti. E' prevista la riduzione del rischio idraulico ed idrogeologico. E' prevista la riduzione del rischio tecnologico e da agenti fisici, il miglioramento della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

---

Con riferimento all'indicatore n. 3 (I3) il punteggio da sommare a quello degli altri indicatori viene determinato sulla base dei seguenti ranges:

---

VALORE PUNTI



---

0 < "I3" < 0,2 0,2  
0,2 ? "I3" < 0,4 0,4  
0,4 ? "I3" < 0,6 0,6  
0,6 ? "I3" < 0,8 0,8  
0,8 1

---

Nel caso di impresa di nuova costituzione e che, pertanto, non abbia ancora chiuso il primo bilancio alla data di presentazione della domanda ad ogni indicatore n. 1, 2 e 3 verrà assegnato un valore pari a 0,3.

Il punteggio suesposto determina una graduatoria delle domande ritenute ammissibili.

Le domande pervenute e dichiarate ammissibili andranno a costituire una graduatoria stilata con le modalità in precedenza indicate. Sono ammesse all'agevolazione le domande utilmente collocate in graduatoria, fino all'esaurimento dei fondi disponibili. La graduatoria resterà aperta, per un periodo massimo di un anno, per l'eventuale scorrimento, nel caso si rendano disponibili nuove risorse finanziarie o nel caso si determinino economie.

La concessione delle agevolazioni avviene sulla base della miglior posizione assunta dall'impresa e dal relativo programma di investimento nella graduatoria<sup>17</sup>, così come risultante dall'applicazione del punteggio di cui sopra, seguendo l'ordine decrescente dalla prima fino all'esaurimento dei fondi disponibili. Nel caso in cui le risorse non siano sufficienti a coprire interamente il fabbisogno per progetti con identica e utile collocazione in graduatoria, si procede all'assegnazione di tali residue risorse riconoscendo priorità ai progetti che, a parità di punteggio, presentino un maggiore importo degli investimenti considerati ammissibili a seguito dell'istruttoria svolta dal Gestore. Alla posizione che determina l'esaurimento dei fondi a ciò destinati dalla Regione viene riconosciuta l'agevolazione nel limite delle disponibilità delle risorse residue. Nel caso in cui risulti che più imprese presentino identica collocazione in graduatoria e identico importo di spese considerate ammissibili, le residue risorse disponibili verranno assegnate alle imprese interessate con la procedura del riparto proporzionale all'importo ammissibile.

### 3.2 Schema di perizia

La perizia costituisce l'attestazione da parte di un soggetto professionalmente qualificato, esterno alla struttura aziendale, relativamente all'innovazione (tecnologica, organizzativa e commerciale) che gli investimenti programmati comportano nella struttura aziendale.

In proposito: si rammenta che la perizia asseverata non potrà essere considerata esauriente se priva della esplicita assunzione di responsabilità da parte del firmatario circa il possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa nonché se le informazioni in essa riportate non aderiscono alle prescrizioni della presente.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, iscritto all'Albo/Ordine dei \_\_\_\_\_  
della Provincia di \_\_\_\_\_, al n. \_\_\_\_\_, incaricato dalla Ditta \_\_\_\_\_,  
con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, codice  
fiscale \_\_\_\_\_ - Partita IVA \_\_\_\_\_,  
esterno alla Ditta stessa,

ATTESTA CON PERIZIA ASSEVERATA A GIURAMENTO

la realizzazione da parte dell'impresa del seguente programma di investimento ex lege 598/94, art. 11, finalizzato all'introduzione nell'azienda di innovazioni tecnologiche, organizzative o commerciali, mediante razionalizzazione, ristrutturazione o ammodernamento delle strutture produttive aziendali: (descrivere schematicamente gli investimenti che l'impresa prevede di realizzare; l'aspetto descrittivo degli investimenti deve essere seguito dall'analisi puntuale delle risorse da impiegare e dei relativi costi presunti - le spese devono essere indicate al netto di IVA)

per i macchinari e gli impianti: i beni oggetto dell'agevolazione sono di nuova fabbricazione, funzionalmente collegati, in termini di utilizzo proprio, all'attività economica svolta dal soggetto beneficiario ed inseriti nella struttura logistica dell'unità produttiva. Non sono inclusi nel programma di investimento i beni acquistati per fini dimostrativi né i veicoli, i natanti e i velivoli iscritti ai Pubblici Registri. Gli investimenti non riguardano aspetti legati alla gestione corrente ovvero alla mera sostituzione di beni già detenuti dall'impresa per le sue finalità produttive e determineranno prevedibili evoluzioni della domanda indotte dal trend tecnologico, con un cambiamento fondamentale del prodotto ovvero del processo di produzione;

per le opere murarie: le spese per opere murarie sono nella misura massima del 20% delle spese di cui al punto precedente, e sono finalizzate alla realizzazione e/o ampliamento di immobili destinati ad uso produttivo e non civile-abitativo e sono strettamente funzionali alla realizzazione del programma. Gli immobili sono in regola con le disposizioni di legge in materia urbanistica;

per i servizi di consulenza: sono strettamente finalizzati alle tipologie di investimento ammissibile e non sono continuativi né periodici, né connessi alle normali esigenze di funzionamento dell'impresa e riguardano aspetti di ordine tecnologico senza i quali l'impresa non avrebbe potuto completare gli investimenti; i costi relativi a tali servizi risultano da fattura rilasciata da società di consulenza o da professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali.

per i programmi informatici ed i brevetti, sono finalizzati agli investimenti programmati e funzionali allo scopo dell'agevolazione, ossia all'innovazione (tecnologica, organizzativa e commerciale) che il programma di investimento opera nell'azienda;

la funzionalità degli investimenti in rapporto alle risorse impiegate e la pertinenza e congruità dei costi esposti in rapporto agli obiettivi dell'intervento agevolativo.

Analisi delle ricadute in termini di competitività tecnologica, organizzativa o commerciale che il programma di investimento comporta nell'azienda, con particolare riferimento al cambiamento del prodotto ovvero del processo di produzione che tale programma di investimento genera:

---

---

Data \_\_\_\_\_ FIRMA ASSEVERATA DEL PROFESSIONISTA

L'asseverazione della firma del professionista deve avvenire nelle forme di legge, previa ammonizione, presso la competente Cancelleria del Tribunale. Si faccia attenzione sul fatto che alla "firma asseverata" non risultano applicabili le misure semplificate che hanno interessato l'autentica delle firme (Bassanini bis e ter).

- 1 "Estrazione di minerali di ferro" (tutta la classe, ad eccezione delle piriti).
- 2 "Estrazione di minerali metallici non ferrosi" (limitatamente al minerale di manganese).
- 3 "Produzione di ferro, acciaio e di ferroleghie (CECA)" (tutta la classe). Per attività dell'industria siderurgica, quale definita nel trattato CECA si intende: ghisa e ferroleghie; ghisa per la produzione dell'acciaio, per fonderia e altre ghise grezze, manganesefero e ferro-manganese carburato; prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale, compresi i prodotti di reimpiego o di rilaminazione; acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura, prodotti semilavorati quali blumi, billette e bramme, bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale (non sono compresi i getti di acciaio, i pezzi fucinati e i prodotti ottenuti con impiego di polveri); rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi e i coils considerati come prodotti finiti), lamiere laminate a caldo inferiori a 3 mm., piastre e lamiere di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più; prodotti terminali di ferro, acciaio comune o acciaio speciale (non sono compresi i tubi in acciaio, i nastri laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm. eccetto quelli destinati alla produzione di banda stagnata, i trafilati, le barre calibrate e i getti di ghisa; latta, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo inferiori a 3 mm, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione banda stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in fogli di spessore uguale o superiore a 3 mm).
- 4 "Produzione di tubi senza saldatura" (tutta la categoria).
- 5 "Produzione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili" (limitatamente ai tubi con diametro superiore a 406,4 mm).
- 6 "Cantieri navali per costruzioni metalliche", limitatamente a:
  - costruzione di navi mercantili a scafo metallico per il trasporto di passeggeri e/o merci, di almeno 100 tsl
  - costruzione di pescherecci a scafo metallico di almeno 100 tsl (solo se destinati all'esportazione)
  - costruzione di draghe o altre navi per lavori in mare a scafo metallico (escluse le piattaforme di trivellazione), di almeno 100 tsl
  - costruzione di rimorchiatori a scafo metallico con potenza inferiore a 365 Kw
- 7 "Cantieri di riparazioni navali"
  - la trasformazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1, di almeno 1000 tsl, limitatamente all'esecuzione di lavori che comportano una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture destinate ad ospitare i passeggeri
  - la riparazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1
- 8 Per domanda di aiuto si intende la domanda presentata dall'impresa beneficiaria alla Banca o Intermediario finanziario ovvero direttamente a MCC.
- 9 Cash flow: somma dei valori delle voci B10 a), B10 b) e E23 dell'art. 2425 del codice civile, relativi all'ultimo bilancio approvato precedente la sottoscrizione della richiesta di ammissione
- 10 Totale attivo: relativo all'ultimo bilancio approvato precedente la sottoscrizione della richiesta di ammissione - Attivo somma dei valori delle lettere A, B, C, D dell'art. 2424 del codice civile
- 11 Patrimonio netto relativo all'ultimo bilancio approvato precedente la sottoscrizione della richiesta di ammissione - Passivo, lettera A dell'art. 2424 del codice civile..
- 12 Totale passivo: relativo all'ultimo bilancio approvato precedente la sottoscrizione della richiesta di ammissione - Passivo somma dei valori delle lettere A, B, C, D, E dell'art. 2424 del codice civile
- 13 Patrimonio netto relativo all'ultimo bilancio approvato precedente la sottoscrizione della richiesta di ammissione - Passivo, lettera A dell'art. 2424 del codice civile.
- 14 Investimenti di cui alle lettere a) e b) del paragrafo "tipologie di investimenti e spese ammissibili" della scheda tecnica: a) macchinari ed impianti e b) programmi informatici e brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e di processi produttivi.

15 In tal caso, si dovrà allegare alla domanda una perizia giurata, resa da un esperto iscritto nel relativo albo, che attesti il livello significativo di tali effetti con parametri oggettivi desumibili dalla normativa ambientale.

16 Descritte dalla perizia giurata di cui alla nota precedente.

17 Per "miglior posizione" si intende quella relativa al punteggio più alto.